

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art.700 cpc

Per il prof. **Fisichella Alfio** nato a Catania il 14/05/1959, residente a Trecastagni (CT), via Tintoretto n.1, C.F. FSCLFA59E14C351L, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – A. T. di Roma in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

Già inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) della provincia di Roma per le classi di concorso A046, B015 e B003, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento ai sensi dell'OM 88/2024 dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente al primo inserimento.

Presa visione della graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Roma, è emersa la seguente situazione in seguito all'aggiornamento:

- A046 posizione n. 127 con il punteggio di 130;



- B015 posizione n. 4 con il punteggio di 181;
- B003 posizione n. 31 con il punteggio di 121.

Entro i termini previsti allo scopo, il ricorrente ha quindi presentato l'istanza¹ di indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze.

Con D.D. Prot. 37570 del 13.09.2024 è stato quindi pubblicato il Bollettino dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato relativo al primo turno di convocazioni e, correttamente, come infra si dirà, il ricorrente non è risultato destinatario di alcun incarico.

Tuttavia, in seguito al primo turno di convocazioni del 13.09.2024, il ricorrente non solo non è stato più convocato nei successivi turni (24.09.2024 e 11.10.2024), ma da una attenta disamina dei bollettini delle nomine è emerso che lo stesso è stato illegittimamente pretermesso nell'assegnazione dell'incarico per la classe di concorso B015 e per la classe di concorso B003.

IN particolare, si riportano di seguito gli esiti delle convocazioni del 13.09.2024, del 24.09.2024 e dell'11.10.2024.

Convocazioni del 13.09.2024² (Bollettino³ del 13.09.2024) per la classe di concorso di concorso B015

¹ N. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14163613.31-07-2024.

² disponibilità di sede pubblicate con provvedimento m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0037566.13-09-2024.PDF.

³ m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0037570.13-09-2024



Sono stati conferiti n.10 contratti t.d. da GPS I fascia (al 31 agosto n.3 – 1 spezzone – 6 contratti al 30/06) e n.8 contratti t.d. da GPS II fascia (solo spezzoni con ultimo nominato pos. 53 punti 99,5).

Pur avendo indicato nel modulo di scelta delle preferenze tutta la Provincia di Roma (specificando cattedra orario interna e cattedra orario esterna) e l'intero comune di Roma, ma non avendo specificato anche la possibilità di conferimento di spezzoni di cattedra, correttamente al ricorrente in occasione delle convocazioni del 13.09.2024 non è stato conferito alcun incarico (visto che agli aspiranti inseriti in II fascia sono stati conferiti solo incarichi su spezzoni di cattedra).

In buona sostanza, il ricorrente aveva indicato nel modulo preferenze le sedi effettivamente disponibili, ma non avendo inserito anche la possibilità di ricevere spezzoni di cattedra, non ha ricevuto alcun incarico, visto che in quella convocazione erano residuati per i docenti di II fascia solo spezzoni di cattedra.

Convocazioni del 13.09.2024 per classe di concorso B003:

Sono stati conferiti n. 2 contratti a t.d. da GPS I fascia (solo spezzoni di cattedra) e n. 3 contratti a t.d. da GPS II fascia (solo spezzoni, e l'ultimo nominato risulta in posizione n. 33 con punti 120,5, quindi meno rispetto al ricorrente collocato in posizione 31).

Anche per la classe B003, pur avendo indicato nel modulo di scelta delle preferenze tutta la Provincia di Roma (specificando cattedra orario interna e cattedra orario esterna) e l'intero comune di Roma, ma non avendo specificato



anche la possibilità di conferimento di spezzoni di cattedra, correttamente al ricorrente in occasione delle convocazioni del 13.09.2024 non è stato conferito alcun incarico (visto che agli aspiranti inseriti in II fascia sono stati conferiti solo incarichi su spezzoni di cattedra).

Anche in questo caso il ricorrente aveva indicato nel modulo preferenze le sedi effettivamente disponibili, ma non avendo inserito anche la possibilità di ricevere spezzoni di cattedra, non ha ricevuto alcun incarico, visto che in quella convocazione erano residuati per i docenti di II fascia solo spezzoni di cattedra.

Convocazioni del 13.09.2024 per classe di concorso A046: le nomine sono state conferite solo ad aspiranti inseriti in I fascia delle Gps.

Convocazioni del 24.09.2024

Dal bollettino delle convocazioni del 24.09.2024⁴ per classe di concorso di concorso B015 è emerso come il ricorrente sia stato pretermesso nel conferimento dell'incarico rispetto ad altri aspiranti con minor punteggio e posizione successiva in graduatoria, sebbene avesse espresso nel modulo di domanda preferenze analitiche e sintetiche relative a sedi effettivamente disponibili in occasione di tale turno di nomine.

In particolare, nella convocazione del 24.09.2024 sono stati individuati per il conferimento dell'incarico

⁴ m_pi.AOOU SPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0040181.24-09-2024



1. Tridenti Luigi (Pos. 55 punti 99,5 fascia II Gps) presso Istituto Giorgi Wolf RMIS121002, con cattedra al 30/06/2025 interna.

Nel modulo di scelta delle preferenze il ricorrente aveva indicato al punto 111 la preferenza per il Distretto 15, dove è presente l'istituto RMIS121002 Giorgi Wolf richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune, nonché corsi serali e per adulti; aveva indicato al punto 125 quale preferenza anche l'intero Comune di Roma dove è presente la scuola RMIS121002 Giorgi Wolf; aveva indicato al punto 129 quale preferenza anche l'intera Provincia di Roma richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

2. Tafuro Raffaele (Pos. 56 Punti 99 fascia II GPS) presso l'Istituto Enzo Ferrari RMIS08100R con cattedra al 30/06/2025 interna⁵.

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 104 quale preferenza il Distretto 17 dove è presente l'Istituto Enzo Ferrari (RMIS08100R) richiedendo cattedra oraria sia nello stesso comune che in diverso comune ed anche corso serale e per adulti; alla posizione 125 aveva indicato quale preferenza l'intero Comune di Roma dove si trova l'Istituto Enzo Ferrari; alla posizione 129 aveva indicato l'intera provincia di richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

3. Stilo Lorenzo (pos. 61 e Punti 97,5 GPS II Fascia) presso Istituto Arangio Ruiz RMTD030005 con cattedra al 30/06/2024 Esterna diverso comune.

⁵ Cattedra non presente nel bollettino del 13/09/2024.



In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 129 l'intera Provincia di Roma richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

4. Amendola Giuliano (pos. 65 Punti 95 Gps II Fascia) presso ITIS A. Volta Tivoli RMTF010006 con Cattedra al 30/06/2025 Interna

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 129 quale preferenza l'intera Provincia di Roma richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

5. Tirino Sabatino (pos.100 Punti 81 GPS II Fascia) presso Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P con Cattedra al 30/06/2025 interna

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 66 quale preferenza analitica proprio l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune; alla posizione 70 aveva comunque indicato quale preferenza anche l'intero Comune di Civitavecchia dove si trova l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune nonché come tipo di scuola ospedaliera, carceraria, serale e adulti; alla posizione 71 aveva altresì indicato quale preferenza il Distretto 29 dove ricade l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P ed alla posizione 129 aveva altresì indicato quale preferenza la Provincia di Roma.

6. Lup Paolo Pos. 117 e Punti 76 GPS II Fascia presso Scuola Piazza Resistenza, 1 RMIS049001 con Cattedra al 30/06/2025 Esterna diverso Comune



In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 129 quale preferenza l'intera Provincia di Roma richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

7. Giordano Giuseppe (pos. 122 Punti 75,5 GPS II Fascia) presso Scuola Via Gramsci S.N.C. RMIS099002 con cattedra al 30/06/2025 Esterna diverso Comune.

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 129 quale preferenza l'intera Provincia di Roma richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune.

Il ricorrente è stato quindi escluso dall'assegnazione della predetta cattedra pur trovandosi in posizione nettamente migliore (pos. 4 punti 181 fascia II Gps), rispetto ai docenti individuati Tridenti Luigi (pos. 55 e punti 99,5 Gps II Fascia), Tafuro Raffaele (pos. 56 punti 99 GPS II Fascia), Stilo Lorenzo (pos. 61 e punti 97,5 Gps II Fascia), Amendola Giuliano (pos. 65 e punti 95 Gps II Fascia), Tirino Sabatino con (pos. 100 e punti 81 Gps II Fascia), Lup Paolo (pos. 117 e punti 76 Gps II Fascia), e Giordano Giuseppe (pos. 122 e punti 75,5 Gps II Fascia).

Convocazione del 24/09/2024 per classe di concorso di concorso B003

1. Avvisato Salvatore (Pos. 81 punti 96,5 GPS II Fascia) presso Istituto Giorgi Wolf RMIS121002 con Cattedra al 30/06/2025 Interna⁶.

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 109 quale preferenza il Distretto 15 dove ricade la scuola RMIS121002

⁶ Cattedra non inserita nella disponibilità del primo Bollettino.



Giorgi Wolf richiedendo anche cattedra orario sia sullo stesso che su diverso comune con tipologia anche serale ed adulti; alla posizione 125 aveva indicato quale preferenza il Comune di Roma dove si trova la scuola RMIS121002 Giorgi Wolf richiedendo cattedra orario su stesso comune; alla posizione 129 aveva indicato quale preferenza l'intera Provincia di Roma richiedendo cattedra orario su stesso comune che diverso comune.

Il ricorrente è stato quindi escluso dall'assegnazione della predetta cattedra pur trovandosi in posizione nettamente migliore (pos. 4 punti 181 fascia II Gps), rispetto al docente individuato Avvisato Salvatore (pos. 81 e punti 96,5 Gps II Fascia).

Convocazioni del 11/10/2024

1. Bianco Domenico (Pos.97 Punti 81,5 GPS II Fascia) presso Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P con Cattedra al 30/06/2025 interna

In seno al modulo di scelta delle preferenze, il ricorrente aveva indicato alla posizione 66 quale preferenza analitica l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P richiedendo cattedra orario sia nello stesso comune che in diverso comune nonché come tipo di scuola ospedaliera, carceraria, serale e adulti; alla posizione 70 aveva espresso quale preferenza il Comune di Civitavecchia dove si trova l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P richiedendo cattedra orario sia nello stesso comune che in diverso comune nonché come tipo di scuola ospedaliera, carceraria, serale e adulti; alla posizione 71 aveva espresso quale preferenza il Distretto 29 dove ricade l'Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P richiedendo cattedra orario sia nello stesso comune che in diverso comune nonché come tipo



di scuola ospedaliera, carceraria, serale e adulti; alla posizione 129 aveva espresso quale preferenza l'intera Provincia di Roma.

Il ricorrente è stato quindi escluso dall'assegnazione della predetta cattedra pur trovandosi in posizione nettamente migliore (pos. 4 punti 181 fascia II Gps), rispetto al docente individuato Bianco Domenico (pos. 97 e punti 81,5 Gps II Fascia).

*** **

Come si evince chiaramente, dopo le nomine del 13.09.2024, in occasione delle quali non risultava disponibilità tra le sedi disponibili e le preferenze espresse in domanda dal ricorrente, questi non è stato più convocato per le operazioni successive, in occasione delle quali, come dimostrato, avrebbe certamente ottenuto l'incarico di supplenza, che invece è stato conferito a docenti meno graduati.

Dalla superiore disamina emerge quindi, in maniera dettagliata, che al ricorrente è stata illegittimamente negata l'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso B015 nonostante fosse collocato nella II fascia della Gps al 4° posto con ben 181 punti e per la classe B003 nonostante fosse collocato nella II fascia della Gps al posto n. 31 con 121 punti.

Emerge quindi evidente l'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente la quale, attraverso l'utilizzo di un errato algoritmo per la gestione delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi, ha **totalmente stravolto il principio del merito** in fase di reclutamento dei docenti della scuola statale, in



spregio alle previsioni di cui all'art.97 Cost. ed in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede.

Risulta peraltro violato lo stesso sistema di conferimento delle supplenze annuali come disciplinato dall'OM 88/2024.

In particolare, l'ordinanza ministeriale 88/2024 ha disciplinato la procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché quella di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche.

L'art.12 dell'OM 88/2024 dispone in particolare (comma 5) che *“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.”*.

Su fattispecie sostanzialmente identica si è già espressa la giurisprudenza censurando l'operato dell'Amministrazione.

Con ordinanza del 01.03.2021, il Tribunale di Velletri ha rilevato che *“la palese violazione della normativa secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle*



GPS, secondo l'ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente”.

Continuando nella disamina della questione portata al suo vaglio, il Tribunale ha precisato che: *“È provato che il ricorrente è inserito per la classe B016...mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie ... sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura”.*

Analogamente si è pronunciato anche il Tribunale di Frosinone (sentenza n.2813 del 11.02.2022), laddove ha rilevato che *“l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto*



alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”

Il Tribunale di Frosinone ha, quindi, ribadito l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell’utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell’azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all’utilizzo dell’algoritmo e senza dare alcuna motivazione*



della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti ... incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”.

*** **

La condotta dell'Amministrazione è ulteriormente illegittima anche sotto altro profilo.

Come detto, non avendo trovato corrispondenza nelle convocazioni del 13.09.2024 tra le sedi disponibili e le preferenze espresse, il ricorrente non è più stato convocato per le nomine successive, in quanto considerato “rinunciataro”, e ciò in presunta applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.12 dell'O.M. 88/2024.

La mancata convocazione del ricorrente è tuttavia illegittima.

La citata disposizione dell'ordinanza prevede

“1. ...

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico



è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

...

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi



degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”.

A fronte della predetta previsione dell'ordinanza, tenuto conto che in occasione delle convocazioni del 13 settembre agli aspiranti inseriti in II fascia sono stati conferiti solo spezzoni di cattedra ed il ricorrente nel modulo di indicazione delle preferenze aveva indicato solo cattedre complete, questi è stato considerato “rinunciatario”, con la aberrante conseguenza che non è stato più convocato nei successivi turni di nomine.

Quindi, secondo l'assurda lettura ed errata applicazione della citata disposizione da parte dell'Ufficio scolastico di Roma (già in precedenza adottata e puntualmente **censurata sia dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 16.12.2022 confermata con sentenza 1174/2023 proprio nei confronti dell'odierno ricorrente**, nonché tra gli altri dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Caltagirone, come infra si dirà), non aver indicato tra le preferenze alcuna delle sedi disponibili nella prima convocazione utile (nel caso specifico gli spezzoni di cattedra), comporterebbe una rinuncia totale a qualsivoglia altra tipologia di incarico, per tutte le classi di concorso di inserimento e per qualsiasi delle sedi indicate quali preferenze, cosa che – in maniera assurda - giustificerebbe quindi la perdita della possibilità di essere convocato per le disponibilità di sedi sopravvenute.

Tuttavia la “sanzione” applicata dall'Amministrazione riguarda un'ipotesi ben diversa, ossia quella prevista dall'art.12 comma 11 dell'OM 88/2024, il quale



prevede che *“11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.”*.

Il caso è evidentemente diverso, in quanto la perdita del diritto alla partecipazione ad ulteriori fasi di attribuzione di supplenze per disponibilità sopravvenute riguarda i docenti che, in quanto individuati per il conferimento di un incarico abbiano rinunciato all’assegnazione dello stesso o non abbiano assunto servizio nei termini previsti, e non pure il caso degli aspiranti “non soddisfatti” per mancanza di disponibilità rispetto alle preferenze espresse in domanda!

Per meglio comprendere l’illogicità dell’assunto da cui parte l’Amministrazione, si consideri quanto segue.

Nel modulo di scelta delle sedi (INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE) i candidati potevano indicare fino a 150 preferenze, specificando le classi di concorso per le quali davano la disponibilità e per ciascuna preferenza di sede se erano disponibili solo per l’incarico annuale, o anche per l’incarico fino al termine delle attività didattiche, solo per cattedre intere o anche per spezzoni di cattedre, solo per cattedre interne (COI) o anche per cattedre esterne (COE).

La corretta applicazione della clausola di cui al richiamato art.12 comma 4 e comma 10 dell’OM 88/2024 doveva soltanto determinare che il ricorrente non



avrebbe potuto ricevere alcun incarico di supplenza limitatamente ai soli istituti non espressamente indicati tra le preferenze, o limitatamente alla sola tipologia di incarico non espressa (nel caso di specie gli spezzoni di cattedra) quindi il ricorrente avrebbe dovuto ritenersi rinunciatario, in corretta applicazione della disposizione di cui al citato art.12 comma 4 dell'OM 88/2024, limitatamente alle sole specifiche preferenze non espresse e non pure per tutte le altre (quindi rinunciatario limitatamente ai soli spezzoni di cattedra), con diritto quindi ad essere convocato per le ulteriori disponibilità di posti corrispondenti con le preferenze espresse in domanda.

La norma infatti prevede, che viene intesa quale rinuncia (alla stregua della mancata presentazione della domanda), limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento esclusivamente alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

Cosa che è accaduta nel caso a mano.



Invero nella convocazione del 13 settembre, che ha preceduto quella del 24 settembre, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere lo spezzone di cattedra assegnato ad altri candidati.

Ciò non toglie tuttavia, che lo stesso avrebbe dovuto essere convocato per le ulteriori sedi successivamente disponibili, non essendo applicabile il regime sanzionatorio di cui al citato art.12 comma 11 dell'ordinanza.

Come detto, l'unica possibile – e legittima – lettura della predetta disposizione è quella dianzi evidenziata.

Una corretta e letterale applicazione della norma prevede infatti che l'aspirante debba considerarsi rinunciatario “limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”.

La disposizione è quindi oltremodo chiara nel limitare la portata della “rinuncia implicita”, alle sole preferenze non espresse.

L'aberrante interpretazione ed applicazione della disposizione posta in essere dall'amministrazione ha portato ad un risultato paradossale ed illegittimo.

Invero, dando una interpretazione assolutamente errata, oltre che distorta rispetto alla lettera ed alla stessa ratio della disposizione, per il sol fatto di non aver espressamente indicato disponibilità per alcune sedi, per l'Amministrazione si sarebbe determinata l'assurda conseguenza dell'impossibilità di essere nuovamente convocati nei successivi turni, per qualsiasi classe di concorso, in quanto si viene considerati rinunciatari “per tutto”.



Appare tuttavia evidente l'illogicità ed assurdità di detta interpretazione/applicazione della disposizione dell'ordinanza, che peraltro così facendo la espone a censure di nullità per violazione di legge.

A voler seguire la miope lettura dell'Amministrazione, nonostante il chiarissimo tenore letterale della norma, per poter fugare ogni possibile pericolo di essere considerato rinunciatario e quindi perdere ogni possibilità di ulteriore convocazione per supplenze dal Gae o Gps, l'aspirante nel modulo di scelta delle sedi (di cui al modulo "INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE") avrebbe dovuto optare per tutti i comuni della provincia, per tutti i distretti scolastici, per tutte le sedi scolastiche, dando disponibilità sia per incarico annuale, sia per incarico fino al termine delle attività didattiche, sia per gli spezzoni di cattedra, accettando anche sia cattedre orario interne che esterne, sullo stesso e su altri comuni, e pure i corsi serali.

Solo dando disponibilità alla cieca su tutto il possibile, l'aspirante sarebbe stato salvo dalla clausola "tagliola" come intesa dall'Amministrazione.

Ma non è questo che chiedeva e prevedeva l'OM 88/2024, né tantomeno è stato previsto l'onere di optare per tutte le preferenze esprimibili, pena la decadenza del diritto ad essere convocati per le disponibilità di sede sopravvenute!

Peraltro, detta scelta doveva essere operata "al buio", considerato che al momento in cui gli aspiranti dovevano inviare il modulo di scelta delle sedi non erano ancora note le effettive disponibilità, per cui compilare il modulo era un vero e proprio "concorso a premi": solo chi "per mera fortuna" indicava una sede in cui si sarebbe trovata disponibilità (circostanza non nota al momento della



domanda) avrebbe lavorato o, quantomeno, non sarebbe stato ritenuto rinunciatario “su tutte le ruote”.

L'unica applicazione fedele sia al dato letterale della disposizione, sia alla ratio della stessa, ossia fornire un margine di scelta all'aspirante circa la sede, durata dell'incarico e la tipologia di cattedra cui dare disponibilità, sia ai generali principi di correttezza e buona fede nonché di rispetto del principio del merito di cui all'art.97 Cost. che deve necessariamente imperniare anche detta procedura di reclutamento dei precari pubblici, impone quindi che la rinuncia implicita deve ritenersi limitata alle sole preferenze non espresse, sia esso un intero comune (ad esempio se il candidato non indica il comune di Venezia e nemmeno una specifica scuola ivi compresa, va ritenuto rinunciatario per tutte le scuole disponibili ricadenti nel comune di Venezia), sia essa la specifica sede scolastica (ad esempio se il candidato non indica quali preferenze alcune istituzioni scolastiche, va ritenuto rinunciatario solo per quelle specifiche scuole non indicate), sia la tipologia di incarico, annuale o fino al termine delle attività didattiche (ad esempio se per una specifica scuola il candidato ha indicato solo l'incarico annuale, va ritenuto rinunciatario solo per l'ipotesi in cui sussista solo la disponibilità di un incarico fino al termine delle attività didattiche), sia eventuali spezzoni di cattedra (ad esempio, se per una specifica scuola il candidato non ha dato disponibilità ad accettare spezzoni di cattedra, va ritenuto rinunciatario solo per l'ipotesi in cui per detta scuola siano disponibili solo spezzoni di cattedra), lo stesso dicasi per la costituzione della cattedra (se cattedra orario interna o esterna, sullo stesso o su altri comuni), o se trattasi di posto serale.



La errata applicazione dell'art.12 comma 4 dell'OM 88/2024, in uno al meccanismo di cui al precedente comma 10 (“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”), ha comportato l’aberrante conseguenza per cui, come nel caso a mano, l’aspirante considerato rinunciatario perché al momento del suo turno di “scelta virtuale” (in quanto il meccanismo è stato interamente informatizzato e gestito da un algoritmo predisposto dal Ministero) nessuna tra le sedi disponibili presentava le identiche caratteristiche dallo stesso indicate nel modulo di scelta della sede (ad esempio erano residuati solo spezzoni di cattedra non richiesti in domanda), l’aspirante restava privo di incarico in quel turno di convocazione, e fin qui è corretto, ma, in maniera illegittima tuttavia, essendo considerato rinunciatario tout court, a dire dell’Amministrazione non avrebbe più avuto diritto ad essere convocato successivamente nell’ulteriore turno di nomina.

Ma questa, come dianzi evidenziato, è una sanzione prevista dall’art.12 comma 11 dell’ordinanza per un’ipotesi ben diversa, ossia il non aver accettato la supplenza conferita o non aver assunto servizio nei termini! (si veda sul punto la puntuale ricostruzione effettuata dal Tribunale di Modena).

Così è quanto sostiene l’Amministrazione e così è stato erroneamente tarato l’algoritmo che ha gestito le operazioni, falsandole!

Peraltro, in sede di lavori preparatori alla O.M. 88/2024, memore delle ingiustizie perpetrate (anche ai danni dell’odierno ricorrente – cfr. sentenza Tribunale di



Velletri), il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva richiesto una chiara modifica del testo dell'ordinanza.

Nel parere reso in data 23.02.2024, il CSPI aveva infatti evidenziato “... considerato che non sono intervenute sostanziali modifiche relative alla pubblicazione delle disponibilità dei posti precedente alle fasi di nomina, richiama quanto già evidenziato in occasione di precedenti pareri: “La procedura prevista dal presente provvedimento contempla che gli aspiranti producano domanda per l'assegnazione della supplenza senza conoscere preventivamente tutte le sedi disponibili, spesso implementate in fasi successive ai primi turni di nomina. Nel caso in cui al proprio turno siano disponibili sedi non espresse, si è considerati rinunciatari per tali sedi, incorrendo nelle relative sanzioni e perdendo la possibilità di partecipare ai turni successivi. Il CSPI propone specifiche modifiche dell'articolato finalizzate a contemperare le esigenze dell'Amministrazione con il diritto al lavoro”.

Il CSPI riconosce l'utilità dell'introduzione della procedura di interpello al fine di garantire trasparenza e correttezza delle fasi di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il sostegno in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto. Proprio in merito all'articolo 13, comma 23, si ritiene opportuno eliminare il divieto di partecipazione alla procedura, relativamente ai posti comuni, degli aspiranti inseriti in GPS non destinatari di contratto e non rinunciatari, anche al fine di garantire la copertura di tutti i posti, a partire dalle classi di concorso relative alle discipline STEM, così come previsto per i posti di sostegno. Tale esclusione, inoltre, considerata la disomogeneità di capienza



delle GPS e delle graduatorie di istituto presente nelle diverse realtà territoriali, rischia di mantenere le difficoltà di reclutamento per le istituzioni scolastiche per la mancanza di candidati alla procedura”.

*** **

Non avendo trovato ulteriore disponibilità nel primo turno di nomina oltre agli spezzoni di cattedra, non indicati in domanda, a dire dell’Amministrazione il ricorrente non doveva più essere convocato.

Ma se per assurdo la lettura offerta dall’Amministrazione fosse veramente l’unica possibile in base alla formulazione della disposizione in parola, nonostante il chiarissimo tenore letterale della stessa (*“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”*), e nonostante l’altrettanto chiaro tenore letterale del successivo comma 11 dello stesso articolo 12 (*“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”*) allora la disposizione



dovrebbe ritenersi illegittima, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede e, in ogni caso, in contrasto con il principio di buon andamento della PA, cui è sotteso il criterio meritocratico che impernia la procedura di reclutamento del personale della scuola statale, anche ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza.

Sarebbe infatti illegittimo e paradossale considerare rinunciatario su tutto e non convocarlo più per incarichi da Gps, per il sol fatto di non aver potuto accettare ad esempio uno spezzone orario perché non indicato tra le opzioni di scelta, un aspirante collocato in una determinata posizione in graduatoria, per poi conferire un incarico annuale su altre sedi (anche espresse dall'aspirante escluso) ad altro candidato che lo segue in graduatoria vantando un minore punteggio.

In quest'ultima ipotesi la disposizione di cui all'art.12 comma 4 dell'OM 88/2024 andrebbe quindi disapplicata perché illegittima o comunque nulla.

Parimenti illegittima per le medesime ragioni è la clausola di cui al successivo comma 10 (*“La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*) laddove se letta in maniera disgiunta dal comma 4 (che specifica che la rinuncia deve intendersi limitata alla sede o tipologia di posto non richiesta) dovesse ritenere possibile la perdita di ogni possibilità di essere successivamente



convocato per le eventuali ulteriori disponibilità del candidato che nel primo turno di nomina non dovesse aver trovato sede utile, in base alle preferenze espresse.

*** **

Dalla superiore disamina emerge in maniera dettagliata che al ricorrente è stato illegittimamente negato il conferimento dell'incarico nelle operazioni del 24 settembre e nelle successive operazioni dell'11.10.2024.

In conseguenza dell'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente, il ricorrente ha subito e continua a subire danni patrimoniali e non patrimoniali.

In particolare, quanto al danno patrimoniale, non ha potuto e non potrà percepire le retribuzioni cui aveva diritto dal 24.09.2024 (o in ogni caso dall'11.10.2024) fino al 30.06.2025 (considerato che si trattava di incarichi fino al termine delle attività didattiche), e quanto al danno non patrimoniale ha perduto la possibilità di prestare servizio di insegnamento su orario completo e di avere riconosciuto il relativo periodo ai fini giuridici e di carriera, quindi anche ai fini del riconoscimento del punteggio per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze.

Su fattispecie analoga il Tribunale di Frosinone (sentenza n.2813 del 11.02.2022) ha rilevato che *“l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del*



docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”.

Anche il Tribunale di Genova (ordinanza 15.11.2022) ha ritenuto illegittima la mancata convocazione dell’aspirante per le disponibilità di sede sopravvenute, dovendosi ritenere la rinuncia limitata alle sole sedi non espresse e non estesa a tutte le altre.

In maniera oltremodo chiara, su fattispecie assolutamente identica al caso a mano, è intervenuto anche il Tribunale di Verona.

Con ordinanza del 10.01.2022, il Tribunale di Verona ha evidenziato:

“In sostanza, se l’aspirante non ha espresso preferenza per tutte le sedi e supplenze, viene considerato rinunciatario su tali sedi e supplenze e quindi non partecipa a successivi turni o “fasi” di assegnazione, anche nel caso in cui si tratti di disponibilità sopravvenute per rinuncia degli originari assegnatari. Tale meccanismo conduce all’effetto contestato dalla parte ricorrente e cioè l’assegnazione delle sedi divenute disponibili ad aspiranti aventi un punteggio inferiore.

Tuttavia l’applicazione in questi termini dell’algoritmo contrasta con i principi di buon andamento della Pa che richiedono il rispetto dei criteri meritocratici peraltro insisti nella predisposizione di una graduatoria. L’ordinanza n.60 (n.d.r. la Om 112) inoltre prevede espressamente che la rinuncia sia limitata alle preferenze non espresse. Si vuole evitare comprensibilmente che in successive fasi o tornate si debbano ridiscutere le priorità già espresse. Tuttavia ciò non può condurre a ritenere l’aspirante rinunciatario anche alle preferenze già



espresse e per le quali non aveva potuto ottenere “in prima battuta” una sede gradita a causa della presenza di candidati meglio collocati in graduatoria.

In sostanza l'amministrazione sostiene che il ricorrente non possa essere preso in considerazione per le nuove disponibilità, poiché esso è stato “trattato” dal sistema informatico. Tale “trattamento” sussiste sia quando sia stato destinatario di una proposta (sulle preferenze espresse) sia quando non sia stato destinatario di alcuna proposta, in quanto non sia stato possibile soddisfarlo su alcuna delle proprie preferenze espresse, pur in presenza di altre disponibilità tra le preferenze non espresse.

Ad avviso dello scrivente tale meccanismo non solo è contrario al criterio meritocratico connotato all'utilizzo delle graduatorie basate su titoli per il conferimento delle supplenze, ma non si può neppure ricavarlo letteralmente dalle disposizioni ministeriali che regolano il conferimento delle supplenze. Come si è visto sopra, la rinuncia non può estendersi all'intera classe di concorso richiesta ma solo alle sedi e supplenze (ndr tipologia di incarico) non indicate nelle preferenze.

Applicando il meccanismo illustrato dal Ministero può succedere, nel caso in cui si debba nuovamente scorrere la graduatoria per effetto di rinuncia degli originari assegnatari ... che un aspirante collocato in posizione migliore non ottenga la supplenza per cui ha manifestato la preferenza (e a cui non ha mai rinunciato) che venga preferito invece un candidato in posizione deteriore.”.

La predetta ordinanza, confermata in sede collegiale, è stata altresì confermata dal **Tribunale di Verona con sentenza n.312 dell'1.06.2023** la quale, nel richiamare l'ordinanza collegiale, ha rilevato:

“Non può condividersi la tesi dell'Amministrazione scolastica per la quale la normativa posta a presidio della procedura comporterebbe che l'aspirante - il quale non abbia espresso preferenza per tutte le sedi e per tutte le tipologie di supplenze - sia considerato “rinunciante” anche alle preferenze specificamente già formulate in domanda e per le quali non aveva potuto ottenere “in prima battuta” (ossia ad un “turno” di assegnazione regolato dal Bollettino precedente) una sede gradita a causa della presenza di candidati meglio collocati in graduatoria e di candidati che, sebbene collocati in graduatoria in posizione deteriore, avessero manifestato preferenze più ampie (indicando anche lo “spezzone orario” o la “cattedra esterna”).

L'art. 12 della O.M. n.112/22 già richiamata concernente il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prevede al comma



3 che << Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente>>.

Il comma 4 stabilisce che <<La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento>>.

Il Ministero reclamante, collegando la superiore indicazione (e, segnatamente, il dato per cui “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) con quelle di cui al successivo comma 10 (che prevede che “10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”) ed al comma 11 dell'art. 12 cit. (“11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno



titolo per l'anno scolastico di riferimento”), ritiene assolutamente corretto escludere dal turno successivo (e dall’assegnazione dello stesso identico posto e tipologia di incarico per cui aveva esplicitamente manifestato la preferenza) l’aspirante il quale, sebbene goda di migliore posizione e di più alto punteggio in graduatoria, sia stato considerato “rinunciante” non avendo per sua “colpa” indicato tutte “le sedi” oltre che tutte le “classi di concorso” e “tipologie di posto”.

Gli aspiranti che sono inseriti all’interno delle GPS hanno la possibilità di indicare diverse e svariate preferenze per cui intendono concorrere (preferenza sintetica per comuni e distretti; preferenza analitica per le scuole; tipologia di contratti al 31/08, 30/06, oppure con orario normale o con solo “spezzone orario”; tipologie di cattedra: interna, cattedra orario esterna stesso comune, cattedra orario esterna differente comune).

Secondo il funzionamento dell’“algoritmo” ministeriale, la mancata indicazione finanche di una sola tipologia di preferenza farebbe “perdere” all’aspirante, che non consegua per avventura nel bollettino al 31 agosto alcuna assegnazione, il diritto stesso a concorrere per i bollettini seguenti (quale quello del 16 settembre), così determinando il suo “scavalco” da parte degli aspiranti con minore punteggio e peggiore posizione in graduatoria.

La conseguenza è paradossale ed obiettivamente iniqua, e di ciò si rende conto anche la giurisprudenza che mostra di condividere la lettura interpretativa ministeriale: così il Tribunale di Venezia (sia pure in relazione ad un caso parzialmente diverso ma che sottende identità di ratio), con la pronuncia 3.3.23, prodotta dal reclamante in data 29.3.23, conferma che il meccanismo risponde all’interesse del datore di lavoro pubblico di procedere speditamente al conferimento delle supplenze ma finisce anche per ammettere che si presta a determinare situazioni “kafkiane”.

L’Amministrazione scolastica, com’è noto, è obbligata a rispettare nel conferimento di incarichi cui sono preordinate le procedure in esame i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che in ossequio al principio meritocratico di analoga matrice.

La normativa ministeriale indica espressamente al comma 4 che l’aspirante “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza” ma non dice - e non potrebbe obiettivamente sostenerlo, se non in aperta violazione del principio meritocratico e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di



rango costituzionale – che l’aspirante sarà considerato rinunciatario anche per le tipologie di posto per le quali abbia specificamente espresso preferenza.

...

La normativa va allora interpretata conformemente ai superiori principi e valori di rilievo costituzionale nel senso che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiornamento delle GPS di alcune preferenze per sedi, scuole, tipologie di contratti, orari, cattedre, non può essere considerata quale “rinuncia” ai posti analiticamente ed espressamente indicati dal docente che si rendano in prosieguo disponibili “in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente” (art. 12 comma 3 cit.).

Correlativamente, come ben ritenuto dal giudice di prime cure, “Al fine di evitare questo effetto “perverso” il comma 4 pertanto deve essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia, l’assegnazione della supplenza divenuta disponibile deve essere fatta nei confronti dei soggetti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati “trattati” dalla procedura con riferimento soltanto a quel determinato tipo di supplenza e su quel determinato Istituto”.

...

L’esclusione dell’aspirante dai successivi “turni” di assegnazione non comporta l’esclusione dall’intera procedura né, tantomeno dai successivi turni di nomina per le preferenze espressamente indicate in domanda (esclusione che si verifica, invece, laddove il docente non accetti un incarico offertogli per una delle sedi/preferenze che aveva indicato in domanda) e l’art. 12 comma 4 O.M. cit. stabilisce difatti che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto” (sottolineatura dell’estensore).

Al contrario, la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite, nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina, come emerge chiaramente dalle disposizioni sopra richiamate.

Si ritiene che, dunque, la prospettazione ministeriale relativa alla disciplina della procedura – per come concretamente attuata dall’ “algoritmo” – che comporterebbe l’esclusione dell’aspirante dalle successive operazioni di nomina in considerazione della non completezza delle preferenze espresse in domanda, non risulti conforme alla disciplina innanzi richiamata, la quale prevede



espressamente la possibilità di concorrere per le specifiche sedi e preferenze espresse e resesi disponibili nei successivi turni di nomina”.

Anche il **Tribunale di Napoli**, richiamando altra giurisprudenza di merito (**Trib. Latina 27.12.2021**), ha evidenziato gli elementi distintivi della rinuncia e della assegnazione e rinuncia alla sede *“Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell’aspirante, con l’effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto ex art. 4 co. 8 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all’aspirante di partecipare ai successivi turni e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell’elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili. Ciò proprio in forza dell’art. 12 co. 8 OM 60/2020”* (**Trib Napoli sent. n. 218/2023, vedi pure Tribunale di Napoli sentenza n.907 del 1.02.2023 e sentenza n.503 del 25.01.2023**).

Ancor più recentemente i predetti principi sono stati applicati dal **Tribunale di Cassino con ordinanza 14.03.2023**, il quale ha rilevato come non sussistano indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l’efficacia del meccanismo di esclusione previsto dall’art.12 comma 4 dell’OM 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate, nonché dal Tribunale di Roma con sentenza n.1505



del 14.02.2023 (vedi pure Tribunale di Roma sentenza n. 628/2023 ivi citata, sentenza n. 1463/2023 del 10/02/2023), in riferimento alle operazioni dello scorso anno scolastico (disciplinate dall'OM 60/2020 istitutiva delle Gps)

Si vedano pure le pronunce del **Tribunale di Frosinone (sentenza 22.03.2023, ordinanza collegiale 7.04.2023)**, **Tribunale di Roma (ordinanza 24.04.2023, sentenza 3005 del 23.03.2023)**, **Tribunale di Cagliari (ordinanza 7.12.2022)**, **Tribunale di Cassino (ordinanza collegiale 14.03.2023)**, **Tribunale di Vibo Valentia (sentenza n.396 dell'11.05.2023)**.

I principi enunciati dal Tribunale di Verona con le citate pronunce sono stati recentemente recepiti anche dal **Tribunale di Caltagirone, con sentenza n.236 del 26.06.2023** e dal **Tribunale di Catania, con sentenza n.2951 del 30.06.2023**.

In particolare, il Tribunale di Catania con la citata pronuncia ha fatto proprie le corrette motivazioni espresse dal Tribunale di Verona.

Ancor più recentemente, su fattispecie identica, è intervenuto anche il **Tribunale di Modena con sentenza n.403 del 12.10.2023**.

Il Tribunale di Modena ha peraltro perfettamente ricostruito il meccanismo sanzionatorio nel caso di rinuncia previsto dall'**OM 112/2022 (di contenuto identico all'OM 88/2024)** rilevando, in particolare:

“Da una piana lettura della disposizione in esame si evince la presenza di tre autonome fattispecie di rinuncia, distinte tra loro: 1) rinuncia alla procedura; 2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede.

La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.



Il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omissso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi "rinunciatario" rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno. La rinuncia è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura.

La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n. 112/202.

Essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.

Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative. Al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto infatti che il docente rinunciatario dell'incarico (o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS.

La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.

La terza ed ultima ipotesi – prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto. Con la conseguenza per cui è considerato rinunciatario "limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto".

Spostando le considerazioni al caso oggi in discussione, si ritiene che lo stesso sia sussumibile nell'alveo della fattispecie abdicativa da ultimo descritta.



E tanto in ragione del fatto che parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede e non all'incarico: incarico che, per vero, non risulta infatti mai essere stato assegnato a favore dell'odierna parte attrice.

Ebbene, secondo la tesi ministeriale, se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che l'aspirante non ha espresso in domanda, lo stesso dovrebbe essere considerato "rinunciatario" tout court, con conseguente estromissione dello stesso dalla intera procedura.

Si ritiene tale assunto non condivisibile in quanto contrastante con il già richiamato dato normativo di cui al quarto comma, che prevede espressamente come l'atto abdicativo sia da circoscriversi esclusivamente: "alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".

In altre parole si vuol dire che l'interpretazione offerta dal Ministero convenuto sia poco persuasiva poiché, nel generare un'indebita commistione tra le distinte figure delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, ha indebitamente esteso nel caso oggi in esame i confini di efficacia della rinuncia espressa dall'aspirante/parte ricorrente. Applicando quindi, per l'effetto ed in maniera erronea, alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10).

Per concludere, nel caso oggi in discussione risulta illegittimo l'operato dell'Amministrazione là dove ha portato l'estromissione del ricorrente da turni successivi di assegnazione di cattedre solamente in ragione del fatto che costui, nel proprio turno di nomina, non ha conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le proprie preferenze. Estromissione che, per quanto correttamente dimostrato in via documentale dalla parte ricorrente, ha comportato altresì lo "scavalcamento" della propria posizione a favore di altri aspiranti, collocati in graduatoria in posizione deteriore alla propria".

*** **

Sotto il profilo risarcitorio, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza sin qui citata "parte ricorrente ha diritto all'ottenimento del risarcimento del danno pari alla retribuzione che avrebbe ottenuto se avesse ottenuto l'incarico, detratto quanto percepito in ragione dei contratti di supplenza stipulati nel medesimo



periodo; sul punto si condivide quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9193/2018, (aderente anche al caso di specie, sebbene faccia riferimento a un ritardo assunzionale) secondo la quale «Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa" (Sez. L, Sentenza n. 7858 del 26/03/2008; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 15838 del 11/11/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10111 del 17/04/2008; Sez. L, Sentenza n. 345 del 16/01/1987)»" (in termini cfr. Tribunale di Caltagirone sentenza n.236 del 26/06/2023).

Ed ancora il Tribunale di Modena “*Visto anche il disposto di cui all’art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, dovrà quindi essere riconosciuta a favore di parte ricorrente un’anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguito se fosse stato convocato per una supplenza annuale al 31.08.2023. Il tutto al netto del punteggio già maturato in forza del servizio prestato nel corso dell’a.s. 2022/2023 per supplenze brevi assegnate da graduatorie di istituto, per come documentate dall’Amministrazione convenuta (v. doc. 9 memoria).*



Inoltre, parte ricorrente ha diritto all'ottenimento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito se avesse ottenuto uno degli incarichi annuali indicati in premesse, detratto quanto percepito in ragione dei contratti di supplenza stipulati nel corso dell'a.s. 2022/2023 (sul punto, Cass. sent. 9193/2018)" (cfr. Tribunale di Modena sent. n.403 del 12.10.2023).

*** **

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della sua definizione nel merito, si presenta tuttavia la necessità di un provvedimento cautelare che eviti al ricorrente di subire danni imminenti ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato infatti, il ricorrente è stato illegittimamente pretermesso in occasione delle convocazioni finora effettuate dall'Ufficio scolastico territoriale di Roma per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, sicché il prof. Fisichella allo stato è privo di occupazione alcuna⁷.

Già dipendente dell'Ente di formazione professionale dell'IAL Sicilia (già Ial Cisl Sicilia), in seguito alla perdita del lavoro per via del fallimento dell'Ente, il prof. Fisichella ha dovuto ricominciare da zero una nuova vita lavorativa, tramite le supplenze nella scuola statale.

⁷ L'ultimo contatto di lavoro è quello relativo all'a.s. 2023/2024 presso l'Istituto Faraday di Roma.



Non avendo possibilità di lavorare in Sicilia, vista la saturazione delle graduatorie per le classi di concorso per le quali può insegnare con il titolo di studio in suo possesso (A046, B015, B003), il ricorrente si è inserito nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella provincia di Roma dove, effettivamente, sin dal 2019 ha potuto lavorare con continuità tramite gli incarichi annuali ricevuti.

La necessità di spostarsi alla ricerca di chances lavorative, si è presentata anche in ragione dell'intervenuta separazione con la moglie, e della conseguente necessità di osservare le condizioni relative al mantenimento dei figli previste in sentenza, che prevedono la corresponsione di un assegno mensile di €600,00 (cfr. sentenza di separazione).

Come detto, sin dal 2019 il ricorrente lavorava con continuità con le supplenze annuali in provincia di Roma, tuttavia, a causa dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, per il corrente anno scolastico 2024/2025 il ricorrente è rimasto senza incarico di supplenze e, conseguentemente, privo di occupazione.

Si rappresenta quindi la sussistenza di un pericolo di danni gravissimi ed irreparabili derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione, non solo per il ricorrente, ma anche per i suoi figli rispetto ai quali non potrebbe onorare il dovere di mantenimento.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.



Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura di conferimento delle supplenze e la conseguente mancata individuazione del ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'incarico annuale abbia determinato, e continui a determinare, gravissimi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale non solo in capo al ricorrente, ma anche alla sua famiglia, stante l'impossibilità di provvedere al dovuto mantenimento dei figli.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico ed anche inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".



Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe quindi il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B015e B003 poste in essere dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma in date 24.09.2024 e 11.10.2024, nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle Gps con minore punteggio;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2025), per la classe di concorso B015 o B003 presso una delle sedi indicate come preferenze nel



modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 31.07.2024 ed assegnate a docenti meno graduati.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, fissata l’udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale disapplicazione dell’art.12 comma 4 e comma 10 dell’O.M. 88/2024 in quanto illegittimo nei termini di cui in narrativa, così statuire

- accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio-Ambito territoriale di Roma laddove non ha convocato il ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per le classi di concorso B015, B003 ed A046 effettuate in data 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad essere convocato per il turno di nomine del 24.09.2024, o per quelle successive;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell’incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso l’Istituto Giorgi Wolf RMIS121002, o presso l’Istituto Enzo Ferrari RMIS08100R, o presso Istituto Arangio Ruiz RMTD030005, o presso l’ITIS A. Volta Tivoli RMTF010006, o presso l’Istituto Luigi Calamatta RMIS06600P, o presso la Scuola Piazza Resistenza, 1 RMIS049001, o presso la Scuola Via Gramsci



S.N.C. RMIS099002, con decorrenza dal 24.09.2024, o con la diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

- quindi ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-A.T. di Roma di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro in favore del ricorrente quale docente per la classe di concorso B015 con incarico fino al termine delle attività didattiche presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024 fino al 30.06.2025;

- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-A.T. di Roma, a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito per il mancato conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti, danno pari alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire dal 24.09.2024 al 30.06.2025, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;

- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Scolastico Regionale il Lazio-A.T. di Roma, al riconoscimento ai fini giuridici, economici, previdenziali e di carriera dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2025) presso uno dei predetti istituti con decorrenza dal 24.09.2024, con conseguente riconoscimento anche del punteggio corrispondente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali.



Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Si produce copia dei seguenti documenti: graduatoria provinciale supplenze, modulo di scelta delle preferenze per il conferimento degli incarichi di supplenza, bollettini nomine, contratto di supplenza a.s. 2023/2024, giurisprudenza citata in ricorso, OM 88/2024, parere CSPI, sentenza di separazione.

Avv. Dino Caudullo

